

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2293)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, LIMONI, BELLISARIO e MONETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1967

Norme per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'insegnamento nella scuola media di professori non di ruolo in possesso di particolari requisiti di anzianità di servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Da molte parti giungono continuamente accorati appelli di professori non di ruolo, laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, oppure in economia e commercio, in medicina veterinaria, eccetera, i quali, per il disposto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, si vedono limitata nel tempo la possibilità di conseguire l'abilitazione per discipline o gruppi di discipline nelle quali hanno prestato, magari per parecchi anni, lodevole insegnamento nelle scuole secondarie statali. I medesimi chiedono che tale facoltà venga riconosciuta come diritto acquisito senza alcuna limitazione di tempo, a tutti

coloro che hanno prestato almeno un certo periodo di lodevole servizio nella stessa disciplina, con nomina del Provveditore agli studi, e cioè con nomina legittimamente disposta in base a precise norme di legge, oppure, in forza delle varie Ordinanze ministeriali, incarichi e supplenze.

I presentatori dell'unito disegno di legge ritengono che occorra provvedere affinché ai medesimi venga concesso quanto chiedono.

E evidente, e anche gli interessati se ne rendono conto, che se non conseguiranno la abilitazione verranno eliminati dall'insegnamento in forza dei titoli di merito acquisiti da altri aspiranti.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I professori non di ruolo in possesso di laurea, che abbiano prestato almeno due anni di servizio, a tutto il 1966-67, nello stesso insegnamento nelle Scuole e negli Istituti di istruzione secondaria statale o pareggia-

za, con diritto a trattamento economico estivo, e la cui nomina sia stata a suo tempo disposta dal Provveditore agli studi, conservano il diritto, senza limite di tempo, di partecipare agli esami di abilitazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, per conseguire la abilitazione nell'insegnamento prestato.

Nei due anni di servizio, di cui si è detto al precedente comma, l'interessato deve aver conseguito qualifiche non inferiori a « valente ».